



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione Accordo di collaborazione RINA S.p.a.

Si trasmette, per l'informazione a codeste Organizzazioni sindacali, la nota dell'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, concernente l'oggetto.

Il Capo Ufficio
Strati



Accordo Quadro
tra
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa civile
e
RINA S.p.A.

Con la presente scrittura, da valersi a ogni effetto di legge, stipulata in data delle firme digitali, il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile (in seguito indicato semplicemente come Dipartimento), con sede in Piazza del Viminale, Roma, rappresentato ai fini del presente atto dal Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega

e

RINA S.p.A. di seguito per brevità anche “RINA”) con sede legale in via Corsica 12, Genova iscrizione al registro delle imprese di Genova, codice fiscale 03794120109 e P.IVA 03794120109, rappresentata da Ugo Salerno, in qualità di Amministratore Delegato munito dei necessari poteri di rappresentanza

(nel seguito entrambe denominate anche disgiuntamente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”)

VISTI

- il decreto legislativo 139/2006 che individua le funzioni istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- l'art. 1, commi 195 e 196, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
- il d.m. 19 settembre 2017, n. 215 “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi”;
- gli articoli da 2575 a 2594 del Codice Civile in materia di diritti sulle opere dell'ingegno e sui brevetti industriali.

PREMESSO

- che RINA è la società capogruppo non operativa del Gruppo RINA, il quale eroga, attraverso le proprie società operative RINA Services S.p.A. e RINA Consulting S.p.A., entrambe direttamente controllate da RINA, servizi di consulenza ingegneristica, ispezione, certificazione e collaudo, tra l'altro, nei settori marittimo, della garanzia della qualità, dell'energia, dell'industria, delle infrastrutture e immobiliare.
- che RINA, nell'ambito della propria autonomia, promuove, tra l'altro, progetti di studio e ricerca nei settori tecnico-scientifici di competenza;

- che il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile è l'Amministrazione dello Stato avente competenze in materia di soccorso tecnico urgente, prevenzione incendi, protezione civile e difesa civile;
- che il Dipartimento, con lo scopo di migliorare le attività in materia di soccorso tecnico urgente e di prevenzione incendi, ha l'interesse ad approfondire temi ed aspetti di carattere tecnico scientifico, derivanti anche dall'esperienza operativa maturata;
- che il Dipartimento e RINA, pertanto, intendono istituire di comune accordo un rapporto di collaborazione continua - da concretizzarsi attraverso specifici progetti di studio, formazione e ricerca - su materie di interesse per le funzioni istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- che in tale ambito potranno essere organizzati progetti per accedere a fondi di ricerca nazionali o internazionali, o che prevedano il coinvolgimento di Enti, privati e/o pubblici, anche di livello sovranazionale o internazionale.

**TUTTO CIO 'PREMESSO LE PARTI CONVENGONO
E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo quadro.

Art. 2

Le forme di collaborazione oggetto del presente Accordo quadro, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite dalle Parti, hanno il fine di:

- A) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche nel campo della valutazione dei rischi di incendio ed esplosione derivanti dalla transizione ecologica, con particolare riferimento ai nuovi vettori energetici;
- B) prevedere uno scambio di informazioni tecniche (relative a dati non soggetti a classificazione o, comunque, non sensibili) se nella piena e libera disponibilità delle Parti contraenti, nonché verificare l'opportunità di organizzare eventi, seminari e/o formare gruppi di studio;
- C) potenziare le opportunità di aggiornamento professionale degli operatori del Corpo.

Nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo quadro, si potranno concordare:

- interscambi, se nella piena e libera disponibilità delle Parti contraenti, di informazioni ed esperienze;

- attivazione di corsi e/o seminari;
- formazione di gruppi di studio e/o di ricerca;
- pubblicazione, nelle forme e nelle modalità preventivamente concordate per iscritto dalle Parti, dei risultati conseguenti nell'ambito delle attività di studi e ricerche;
- attivazione di ogni ulteriore possibile iniziativa nelle materie ritenute congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale.

Per ogni iniziativa e/o attività del presente Accordo quadro le Parti, nel caso di RINA attraverso le società operative da essa controllate menzionate nelle premesse, concorderanno gli appositi protocolli attuativi specifici che, fermo restando le disposizioni previste dal presente Accordo quadro, regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico.

Art. 3

Il Responsabile del presente Accordo quadro per RINA è l'ing. Andrea Bombardi in qualità di Executive Vice President Carbon Reduction Excellence.

Il Responsabile del presente Accordo quadro per il Dipartimento è l'Ing. Stefano Marsella, in qualità di Direttore centrale pro-tempore della Prevenzione e sicurezza tecnica

I predetti Responsabili avranno la funzione di:

- favorire e verificare l'attuazione dell'Accordo quadro ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione dell'Accordo quadro;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche all'Accordo quadro.

Ove fosse necessario, potrà essere costituita una Commissione Tecnico – Scientifica per la verifica dell'attuazione dei progetti conseguenti all'Accordo quadro, che oltre ai due Responsabili dell'Accordo quadro, sarà costituita da n. 2 membri nominati da RINA e da n. 2 membri nominati dal Dipartimento. Il Presidente della predetta Commissione è eletto, al suo interno, dai membri stessi. La Commissione può costituire un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e, comunque, si riunisce con cadenza almeno semestrale dalla sua costituzione.

Art. 4

Il presente Accordo quadro, anche al fine di garantire la continuità delle attività, ha la durata di 5 anni dalla Data Effettiva ed è escluso il rinnovo tacito. Il rinnovo dell'Accordo quadro, per un periodo di pari o di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte.

I contraenti hanno comunque facoltà di recesso con un preavviso di 3 mesi da comunicarsi per iscritto mediante comunicazione per posta elettronica certificata agli indirizzi istituzionali delle Parti.

Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo quadro già eseguito né sugli atti e/o contratti e/o protocolli già stipulati in vigore di quest'Accordo quadro e non ancora conclusi.

Art. 5

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù dell'Accordo quadro e dei successivi atti e/o protocolli di attuazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo quadro, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sedi di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 6

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 7

Dall'Accordo quadro non conseguirà al RINA e al Dipartimento alcun onere finanziario.

Eventuali risorse potranno essere messe a disposizione in base ai protocolli attuativi specifici di cui all'articolo 2.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dal presente accordo quadro e delle leggi e disposizioni vigenti relative ad entrambi le Parti.

Art. 8

I simboli e le denominazioni di RINA e del Dipartimento non potranno essere utilizzati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque mai essere impiegati per scopi pubblicitari.

Art. 9

Il presente Accordo sarà regolato e interpretato secondo la legge italiana. Le Parti si obbligano a risolvere di comune accordo e in via bonaria ogni controversia che dovesse insorgere. Nell'eventuale caso che ciò non risultasse possibile, è stabilito quale Foro competente in via esclusiva il Foro di Roma con espressa esclusione di eventuali altri fori concorrenti e/o alternativi, anche in caso di connessione con altre cause sottoposte ad altra Autorità Giudiziaria.

Art. 10

Ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento dei dati, dichiara che tratterà i dati personali dell'altra Parte in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alla legislazione nazionale sulla protezione dei dati personali. Tali dati saranno trattati al solo fine di gestire e adempiere al rapporto contrattuale tra le Parti e con le modalità indicate nell'informativa sulla privacy fornita da ciascuna Parte all'altra ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. Le Parti si impegnano a trattare gli eventuali dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), in qualità di autonomi titolari del trattamento nonché ad adottare tutte le misure di sicurezza previste nel predetto Regolamento, in coerenza con il dispositivo vigente.

Per quanto concerne il Dipartimento il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco pro tempore. Per RINA il titolare del trattamento dei dati personali è RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 03794120109.

Art. 11

Il presente Accordo quadro è sottoscritto in scrittura privata ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 allegato parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, con spese di registrazione a carico della Parte che intenderà farne uso.

Art. 12

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. Il Dipartimento dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal RINA (consultabile sul sito internet del RINA: <https://www.rina.org/it/about-us/compliance>) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data dell'ultima delle firme digitali.

Dipartimento dei Vigili del fuoco del
Soccorso pubblico e della Difesa civile
Il Capo Dipartimento

Prefetto Laura Lega

Firmato digitalmente ai sensi di legge



Laura Lega
Ministero dell'Interno
15.04.2022 16:16:15
GMT+00:00

RINA

Amministratore Delegato

Ing. Ugo Salerno

Firmato digitalmente ai sensi di legge

Firmato digitalmente da: Ugo Salerno
Organizzazione: RINA S.P.A./03794120109
Data: 19/04/2022 15:53:17